



REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO COMUNALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Campionato di Eccellenza Fvg 2026/2027

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

“Stadio” si intende l'intera struttura dello Stadio comunale di San Vito al Tagliamento;

“Club” si intende l'organizzatore dell'evento e cioè, di norma, l'ASD Sanvitese;

“Evento” si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale organizzata dal Club che si svolge nello Stadio;

“Spettatore” si intende il soggetto che accede allo Stadio in occasione dell'Evento in base ad un titolo di accesso.

NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'accesso e la presenza del pubblico in occasione delle partite casalinghe della Sanvitese nella stagione sportiva 2026/2027 (campionato e Coppa Italia di Eccellenza, gare amichevoli). Per quanto possibile, le norme qui previste si applicano a tutte le partite di calcio e ad ogni altro evento sportivo ospitato allo Stadio dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.

L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello stadio determinano l'accettazione del presente regolamento e delle normative emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive eventualmente applicabili.

Con l'acquisto e l'uso del titolo di accesso in occasione dell'evento, lo spettatore si impegna a prendere visione del presente regolamento, il cui rispetto è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza nello stadio.

L'accesso allo stadio può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello Stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Tali controlli potranno essere effettuati anche dal personale preposto dal Club e con l'ausilio di metal detector.

Con l'acquisto del titolo d'accesso allo Stadio, l'acquirente autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed a rifiutare l'accesso o ad allontanare dall'impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli.

L'inosservanza del presente regolamento comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché la possibile applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il Club può rifiutare l'ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.

Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo Stadio o le proprietà del Club, commetta atti criminali nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento, potrà essere denunciato all'Autorità e sarà passibile di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

MODALITA' DI AMMISSIONE ALLO STADIO

L'accesso allo stadio ed alle relative aree riservate è consentito solamente allo spettatore munito di titolo (biglietto, abbonamento, accredito), che verrà controllato dal personale incaricato dal Club e dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento ed esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto o da parte delle Forze di Polizia. Su richiesta, dovrà essere fornita prova della propria identità.

Il titolo di accesso è personale e non può essere ceduto a terzi.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli, ispezioni, perquisizioni e rimozione di oggetti non autorizzati, tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L'accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte del personale incaricato e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'ingresso allo Stadio può avvenire solamente attraverso gli appositi varchi, nei momenti di apertura al pubblico secondo le indicazioni date.

Allo spettatore che esce dallo Stadio nel corso dell'evento potrà essere impedito di rientrare.

Per ragioni d'ordine pubblico l'autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in alcun caso l'accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.

Durante la permanenza nello Stadio gli spettatori devono seguire inderogabilmente le indicazioni, le istruzioni e le direttive del personale incaricato del Club, delle Forze di Polizia e del Servizio d'Ordine autorizzato.

REGOLE RELATIVE AI POSTI

Non sono previsti posti a sedere numerati. Adeguatamente segnalati, possono esserci posti riservati secondo le indicazioni del Club. Tali posti non possono essere occupati se non dagli aventi diritto.

Il Club, anche in accordo con le autorità di PS, può destinare un determinato settore dello Stadio alla tifoseria ospite quando ciò è suggerito da ragioni di ordine pubblico.

MODALITA' PER STRISCIONI E COREOGRAFIE

E' vietato introdurre nell'impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Club ed eventualmente dagli Organi di PS.

L'eventuale esposizione di striscioni non ammessi autorizza il personale incaricato del Club alla loro rimozione. Gli striscioni non possono in ogni caso coprire eventuali messaggi pubblicitari già presenti allo Stadio.

È diritto del Club impedire, rimuovere striscioni ritenuti offensivi, discriminatori e comunque lesivi dell'immagine del Club.

SERVIZI INTERNI PER IL PUBBLICO

All'interno dello Stadio sono presenti: uno o più aree ristoro; servizi igienici, DAE. Non è disponibile un servizio di deposito e custodia degli oggetti, portati al seguito dagli spettatori e che, per ragioni di sicurezza, non possono essere introdotti nell'impianto. Qualsiasi informazione, assistenza e/o soccorso può essere richiesta al personale incaricato del Club.

DIVIETI

Come previsto dalle vigenti normative chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello stadio.

I seguenti comportamenti devono essere ritenuti vietati e perseguiti a norma di legge: accedere all'impianto sportivo senza titolo d'accesso regolarmente rilasciato ai sensi del D.M 6/6/2005; sostare o attardarsi senza ragione in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, vie di accesso e di fuga; arrampicarsi su recinzioni e strutture dello stadio o scavalcarle; accedere all'impianto in evidente stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; agire in modo violento, istigare alla violenza, al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento che gli altri potrebbero interpretare come provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo; (Legge del 13 dicembre 1989 n. 401 art. 6, comma 1 e 5); usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti e/o la provocazione verso altre persone, nonché nei confronti dei giudici di gara, giocatori e, in generale, del personale incaricato dal club per l'evento; compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, effettuare cori e qualsiasi altra manifestazione di intolleranza; usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso; accendere fuochi; introdurre, accendere o utilizzare artifici pirotecnici, fumogeni o bengala, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) o qualunque altro oggetto che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto; scavalcare il muro di cinta, le recinzioni di settore e invadere il terreno di gioco; arrecare danni a persone o cose, danneggiare, deturpare o manomettere in qualsiasi modo attrezzature, strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto; arrampicarsi sulle strutture dello stadio, recinzioni, pali della luce, recinti, tetti, ripari e altri apprestamenti e costruzioni o stare in piedi sui posti a sedere; svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale se non preventivamente autorizzate; altre azioni che a giudizio del personale di sicurezza, costituiscono o possono costituire ostacolo alla prosecuzione della gara oppure possano essere giudicate fastidiose o pericolose per altre persone; indossare pettorine o indumenti di colore o foggia confondibili con quelli del personale incaricato del Club. Esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta per seguire l'evento. Introdurre e/o esporre striscioni o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato secondo le disposizioni e normative vigenti. Introdurre attrezzature in grado di registrare e ritrasmettere le informazioni o i dati dell'evento. Compromettere la funzionalità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle.

È assolutamente proibito introdurre e/o detenere all'interno dello stadio qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, bengala, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere e

che possa essere utilizzato come tale (Legge 13 dicembre 1989 n. 401); tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l'ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita; veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di liquidi (qualsiasi bevanda potrà essere introdotta o consumata esclusivamente in bicchieri di carta o plastica), sostanze congelate ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato; esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare o comunque non preventivamente autorizzate; caschi da motociclista, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc; ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza; animali, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori; altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o da qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione dell'ASD Sanvitese.

MOTIVI DI ESPULSIONE DALLO STADIO

L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare:

chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi e/o offensivi, discrimini in senso razziale, etnico, religioso gli altri spettatori presenti o gli atleti presenti nell'impianto sportivo; chiunque produca danneggiamenti all'impianto e ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori; chiunque si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d'accesso e/o detenga un titolo d'accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità; chiunque occupi percorsi di smistamento ed aree riguardanti le vie d'esodo; chiunque esponga striscioni offensivi verso qualunque persona e/o istituzione; chiunque acquisti titoli di accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza; ogni persona che sia entrata nelle aree dello stadio designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria, può essere espulsa dallo stadio per la sua incolumità e/o per qualsiasi altra ragione; chiunque contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento d'uso dell'impianto sportivo, dopo gli accertamenti dell'Autorità competente.

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

L'ASD Sanvitese si riserva il diritto a revocare il rilascio del titolo di accesso a quanti si rendano colpevoli di una o più azioni vietate dal presente regolamento e a quanti, in qualunque modo, compiano atti tali da ledere l'immagine della società o dei suoi tesserati.